

# DIRITTI E DOVERI DEI LAVORATORI EMERGENZA CORONAVIRUS



femca cisl  
ENERGIA - MODA - CHIMICA

Con il D.P.C.M. del 9 marzo, le autorità italiane hanno emanato alcuni provvedimenti per ridurre la diffusione del Coronavirus, validi su tutto il territorio nazionale fino al 3 aprile 2020.

Anche durante questa difficile situazione, **la FEMCA CISL resta vicino ai suoi associati!** auspicando un rapido ritorno alla normalità e invitando tutti al rispetto della normativa vigente.

Nel frattempo, ecco alcune indicazioni utili al prosieguo delle attività lavorative:

## IL LAVORATORE

- ✓ **DEVE segnalare al datore di lavoro** qualunque situazione di pericolo per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro;
- ✓ **PUÒ recarsi al lavoro munito dell'apposito modulo di autocertificazione** diffuso dal ministero dell'Interno;
- ✗ **NON PUÒ assentarsi immotivatamente dal lavoro:** l'assenza, in mancanza di provvedimenti dell'Autorità Pubblica, per la mera preoccupazione di contrarre il virus e senz'altra motivazione rappresenta una fattispecie di assenza ingiustificata sanzionabile disciplinarmente.

In caso di **febbre, tosse, difficoltà respiratorie e di sospetto di contatto con una persona affetta da malattia respiratoria legata al Covid19:**



- ✗ **NON DEVE recarsi al lavoro, avvisando immediatamente il datore di lavoro;**
- ✓ **DEVE richiedere il certificato medico:** se il certificato è riconducibile a misure precauzionali nell'attuale fase di emergenza, sarà contrassegnato con codici specifici e non sarà oggetto di visite di controllo (messaggio Inps 716/2020 - codice esonero "E").

## IL DATORE DI LAVORO

- ✓ **DEVE retribuire i dipendenti:** la sospensione dell'attività lavorativa decisa unilateralmente dall'azienda, eccetto il caso di disposizione da parte della Autorità pubblica, non esime il datore di lavoro dall'obbligo di corrispondere la retribuzione;
- ✓ **DEVE aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi confrontandosi con i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza,** e coinvolgendo il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione in ordine alla eventuale predisposizione di misure, anche urgenti, per garantire l'integrità fisica e morale dei suoi dipendenti;
- ✓ **DEVE valutare con le rappresentanze sindacali le migliori soluzioni per la gestione della crisi,** vagliando preventivamente a tutte le ipotesi di sospensione dell'attività lavorativa, l'intervento di sostegno al reddito quali Cigo, Cig in deroga, Fondi Bilaterali e Fis laddove utilizzabili;
- ✓ **DEVE favorire il ricorso allo SMARTWORKING.**
- ✗ **NON PUÒ mettere in atto procedure aziendali per indagare sullo stato di salute** dei lavoratori, diverse da quelle eventualmente decise dalle Autorità competenti. Il medico aziendale competente potrà invece definire prescrizioni finalizzate a tutelare eventuali soggetti a rischio;
- ✗ **NON PUÒ allontanare dal lavoro i dipendenti mediante l'imposizione di ferie e permessi senza alcun preavviso;**
- ✗ **NON PUÒ mettere in quarantena i dipendenti:** le norme di legge assegnano esclusivamente ai servizi della sanità pubblica la titolarità di emettere provvedimenti di sorveglianza sanitaria e/o di quarantena.